

ANIMALI COME STRUMENTO DI SCAMBIO IN FUNZIONE MONETARIA

LOS ANIMALES COMO MEDIO DE CAMBIO CON VALOR MONETARIO

THE USE OF ANIMALS AS A FORM OF CURRENCY

Maria Floriana Cursi

Università di Roma Tor Vergata (Italia)

ORCID ID: 0000-0001-7836-5577

Ricevuto: giugno 2025

Accettato: agosto 2025

RIASSUNTO

Gli animali sono solo uno dei diversi mezzi di scambio che le fonti testimoniano, riconducendone la funzione al pagamento delle multe, in alternativa al bronzo pesato. Questa forma di pagamento attraversa la storia di Roma, dalle origini sino alla tarda età repubblicana, come evidenziano i ripetuti interventi normativi sul punto tra il VI e il V secolo a.C., di evidente matrice soloniana. Una simile continuità porta pertanto a respingere la lettura evoluzionistica di Mommsen, dal bue alla moneta, favorendo l'ipotesi di una contemporanea pluralità di mezzi di pagamento. Ciò consente di delineare in maniera più articolata e complessa la storia dell'emergere della moneta a Roma, tenendo conto del rilevante ruolo svolto dal modello greco.

PAROLE CHIAVE

Animali in funzione di scambio; Plinio; le leggi sulle multe; il modello evoluzionario di Mommsen; la normativa di Solone.

RESUMEN

Los animales se presentan como una de las múltiples formas de cambio documentadas por las fuentes, cuya función se remonta al pago de multas, como alternativa al bronce pesado en balanza. Esta forma de pago aparece a lo largo de la historia de Roma desde sus orígenes hasta la tardía época republicana, como lo demuestran las repetidas intervenciones normativas al respecto, llevadas a cabo entre los siglos VI y V a.C., de evidente matriz soloniana. Tal continuidad lleva, por tanto, a rechazar la interpretación evolutiva de Mommsen –del buey a la moneda–, en favor de la existencia contemporánea de una pluralidad de medios de pago. La hipótesis que se presenta permite esbozar de manera más articulada y compleja la historia de la aparición de la moneda en Roma, teniendo en cuenta el importante papel desempeñado por el modelo griego.

PALABRAS CLAVE

Animales como moneda de cambio; Plinio; las leyes sobre multas; el modelo evolutivo de Mommsen; la normativa de Solón.

ABSTRACT

Historical sources reveal that animals were used to pay fines instead of weighed bronze on the scale. This method of payment was employed throughout Roman history, from its origins to the late Republic. Numerous laws enacted between the 6th and 5th centuries BC, clearly inspired by Solon's model, provide evidence of this practice. This continuity challenges Mommsen's evolutionary view of a progression from using oxen to coins as a means of payment over time, and supports the hypothesis that multiple payment methods coexisted. Adopting this perspective offers a more nuanced and complex understanding of the emergence of money in Rome, and recognises the significant influence of the Greek model.

KEYWORDS

Animals as currency; Pliny; laws on fines; Mommsen's evolutionary model; Solon's regulations.

ANIMALI COME STRUMENTO DI SCAMBIO IN FUNZIONE MONETARIA

LOS ANIMALES COMO MEDIO DE CAMBIO CON VALOR MONETARIO

THE USE OF ANIMALS AS A FORM OF CURRENCY

Maria Floriana Cursi

Sommario: 1. LA PREMESSA: LA LETTURA EVOLUZIONISTICA DI MOMMSEN E LA SUA CRITICA.—2. ANIMALI E BRONZO NELL'*EXCURSUS* STORICO DI PLINIO SUI MEZZI DI PAGAMENTO PRE-MONETALI.—3. LE LEGGI SULLE MULTE IN ETÀ DECEMVIRALE E IL MODELLO GRECO.—4. OLTRE I PARADIGMI EVOLUZIONISTICI: LA RICOSTRUZIONE DEL CONTESTO ROMANO E IL RUOLO DEL MODELLO GRECO NELLA STORIA PRE-MONETARIA DI ROMA.—5. BIBLIOGRAFIA

1. LA PREMESSA: LA LETTURA EVOLUZIONISTICA DI MOMMSEN E LA SUA CRITICA

L'ipotesi tradizionale sugli strumenti di pagamento che precedono a Roma la moneta coniata si fonda sul paradigma mommseniano che prevede il passaggio dal bestiame alla moneta con valore legale. All'interno di questa vicenda Mommsen distingue una fase più arcaica in cui veniva usato l'*aes rude*, bronzo pesato, da quella, successiva, in cui si diffuse l'*aes signatum*, consistente in barre di bronzo sulle quali era apposto un marchio di certificazione della provenienza del metallo e del peso, introdotto da Servio Tullio, con una circolazione parallela all'*aes rude*. Infine, alla metà del V secolo a.C., i decemviri avrebbero introdotto, seguendo l'esempio soloniano, pene fisse in moneta di bronzo, con l'indicazione del valore legale attribuito dalla comunità. Nello stesso periodo, sempre sull'esempio greco, si sarebbero avvicendate una serie di leggi sulle multe che avrebbero sostituito il pagamento in capi di bestiame con quello in moneta¹.

¹ MOMMSEN, TH. *Geschichte des römischen Münzwesens* (Berlin 1860) 169-172, 175-176. Rispetto alla legislazione sulle multe, Mommsen ritiene che la legge Giulia Papiria del 430 a.C. avrebbe portato a compimento il processo di sostituzione della moneta al bestiame, già avviato con la legge Aternia Tarpeia e Menenia Sestia di qualche anno precedenti. Sul punto rinvio a quanto si dirà in testo, *infra*, § 3.

Questa ipotesi, sia pure autorevolmente sostenuta ancora in tempi recenti², è stata posta in discussione dal pioniere dell'antropologia economica Polanyi³ e da studiosi di antropologia culturale come Viglietti⁴, portando al superamento del paradigma evoluzionistico dai buoi al bronzo. Quest'ultimo studioso, in particolare, ha osservato che la legge *Aternia Tarpeia* sulle multe, alla metà del V secolo a.C., aveva previsto il pagamento in capi di bestiame che si conservò sino al II secolo d.C.⁵. Agli animali, sempre

² HULTSCH, FR. Griechische und römische Metrologie (Berlin 1862) 123-187 (Grecia), 188-200 (Roma); BABELON, E. Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine vulgairement appelées monnaies consulaires, I (Paris 1885) i-xii; e più di recente THOMSEN, R. Early Roman Coinage. A Study of the Chronology, I (København 1957) 20; CRAWFORD, M. H. The early Roman Economy 753-280 B.C., in L'Italie préromaine et la Rome républicaine. I. Mélanges offerts à Jacques Heurgon (Rome 1976) 201; PARISE, N. F. Dal bue al bronzo. La misura del valore a Roma prima della moneta, in Studi Romani 39.1-2 (1991) 93. Per una ricognizione dell'influenza momseniana nella riflessione economica, antropologica, storica del mondo antico, si veda da ultimo ZAMBOTTO, I. *Imaginaria venditio*. Per una lettura antievoluzionistica (Napoli 2023) 17 ss.

³ POLANYI, K. Primitive, Archaic and Modern Economies (New York 1968) = Economie primitive, arcaiche e moderne (tr. it. Torino 1980) 186, scrive che la moneta antica, diversamente da quella moderna, è adatta a scopi specifici, con ciò intendendo che «di regola si impiegano oggetti differenti per funzioni monetarie differenti». La moneta è strumento di pagamento, unità di misura, di tesaurizzazione e scambio. La tipizzazione di strumenti monetari diversi in rapporto alla specifica funzione presuppone la contestuale presenza di 'monete'. Non una lettura evoluzionistica, dunque, ma una storia di diverse monete che in parallelo vengono usate nelle società antiche.

⁴ VIGLIETTI, C. Il limite del bisogno. Antropologia economica di Roma arcaica (Bologna 2011) *passim*; ID. Dal bue al bronzo? L'evoluzione degli strumenti monetali nella Roma arcaica e il caso dei sistemi di ammende pecuniarie fino alla fine del V secolo a.C., in Historika 11 (2021) 166 ss., spec. 170: «nei primi secoli della sua storia Roma dovette avere, nei fatti, più 'monete': (1.) il bestiame (o, meglio, ben precisi capi di bestiame), che era impiegato come mezzo di pagamento di multe di vario genere, dall'età regia per lo più connesse a infrazioni di tipo sacrale, dagli inizi dell'età repubblicana correlate anche a infrazioni relativamente gravi contro l'autorità pubblica. Mai il bestiame si configurò, invece, come strumento di scambio e di misurazione generale del valore delle cose; (2.) un'unità di valore, l'*as*, il cui fine principale fu crescentemente – anche in rapporto allo sviluppo delle istituzioni censitarie – quello di *aestimare* vari tipi di beni, persone, crediti e debiti e di individuarne astrattamente il valore. Tale valore poteva – ma non necessariamente doveva – concretizzarsi in (3.) uno strumento, l'asse/libbra di bronzo che, previa pesatura, poteva essere usato in contesti di pagamento molto vari ma solitamente in rapporto a cifre piuttosto basse (premi, multe di minore entità, tributi, acquisto di beni commerciali). Lo Stato romano avrebbe stabilito crescentemente nel tempo, e non senza giri a vuoto (come il caso della multa di Lanato nel 476 a.C. mostra), ambiti in cui l'asse inteso come unità astratta (2.) avrebbe consentito di valutare ammende (soprattutto quelle più gravi), servizi, debiti, oggetti, che però concretamente non sarebbero stati pagati, se non marginalmente, in assi/libbre bronzei, ma convertiti o obbligatoriamente in bestiame – è il caso di alcune fattispecie di multe come quelle definite dalle leggi *Aternia-Tarpeia* e/o *Menenia-Sestia* –, ovvero in altri beni a discrezione del pagante, come avviene di norma nei casi in cui in gioco erano cifre molto alte, ad esempio debiti o gravissime multe» (*ibid.*, 195).

⁵ Op. cit. VIGLIETTI, C. (2011) 263, 282, 297-298; op. cit. VIGLIETTI, C. (2021) 194-195. Cicerone de *rep.* 2.16: *multaeque dictione ovium et bovum (quod tum erat res in pecore et locorum possessiōnibus, ex quo pecuniosi et locupletes vocabantur), non vi et suppliciis coercebat*, riconduce a Romolo l'imposizione di multe in capi di bestiame.

nello stesso periodo, si sarebbe affiancato il rame-bronzo a peso (*aes grave*), solitamente in forma grezza (*aes rude, rauduscula*), come strumento di pagamento delle ammende minori⁶. Questa funzione, prosegue Viglietti, si sarebbe sommata ai più antichi impieghi del bronzo come strumento di scambio (forme di tesaurizzazione di oggetti bronzei sono note nel *Latium vetus* già tra l'XI e l'VIII secolo a.C.). Nell'età arcaica, pertanto, l'impiego ‘monetale’ dei capi di bestiame e del bronzo pesato non si sarebbe svolto in sequenza cronologica bensì in parallelo⁷.

Siamo di fronte a due percorsi diversi: uno, quello disegnato da Mommsen, lineare e progressivo dal bestiame alla moneta; l'altro, quello più recente, articolato e complesso che sottolinea la contemporaneità delle due forme di pagamento.

Queste differenti prospettive interpretative rendono necessario un riesame delle fonti per poter tentare una ricostruzione dell'uso dei diversi mezzi di pagamento nel periodo arcaico.

2. ANIMALI E BRONZO NELL'EXCURSUS STORICO DI PLINIO SUI MEZZI DI PAGAMENTO PRE-MONETALI

Il punto di partenza di questa verifica è la testimonianza di Plinio sulla vicenda che ha portato all'introduzione della moneta a Roma:

Plin. *nat. hist.* 33.3. 6-7: ... *Quanto feliciore aevo, cum res ipsae permutabantur inter sese, sicut et Troianis temporibus factitatum Homero credi convenit! Ita enim, ut opinor, commercia victus gratia inventa. Alios coriis boum, alios ferro captivisque res empitasse tradit. Quare, quamquam ipse iam mirator auri, pecore aestimationes rerum ita fecit, ut C boum arma aurea permutassem Glaucum diceret cum Diomedis armis VIIIII boum. Ex qua consuetudine multa legum antiquarum pecore constat etiam Romae.*

Plin. *nat. hist.* 18.3.11: ... *Multatio quoque non nisi ovium boumque inpendio dicebatur, nec omittenda priscarum legum benevolentia: cautum quippe est, ne bovem prius quam ovem nominaret, qui indiceret multam.*

Plin. *nat. hist.* 18.3.12: *Servius rex ovium boum effigie primum aes signavit.*

Plin. *nat. hist.* 33.13.42-43: ... *Populus Romanus ne argento quidem signato ante Pyrrhum regem devictum usus est. Libralis – unde etiam nunc libella dicitur et dupondius – adpendebatur assis; quare aeris gravis poena dicta, et adhuc expensa in rationibus dicuntur, item inpendia et dependere, quin et militum stipendia, hoc est stipis pondera, dispensatores, libripendes, qua consuetudine in iis emptionibus, quae mancipi sunt, etiamnum libra interponitur. Servius rex primus signavit aes, antea rudi usos Romae Timaeus tradit. Signatum est nota pecudum, unde et pecunia appellata. Maximus census CXX assuum fuit illo rege, et ideo haec prima classis.*

⁶ Op. cit. VIGLIETTI, C. (2011) 298.

⁷ Op. cit. VIGLIETTI, C. (2011) 297 ss.; op. cit. VIGLIETTI, C. (2021) 170.

Plinio disegna un quadro piuttosto articolato dei mezzi di pagamento prima del conio della moneta, a cominciare dal baratto. Egli ricorda il racconto di Omero a proposito di Glauco che aveva barattato armi d'oro del valore di cento buoi con le armi di Diomede equivalenti a nove buoi. Plinio aggiunge che in base a questa consuetudine, nelle antiche leggi romane, le ammende erano fissate in capi di bestiame e ricorda la magnanimità per cui le antiche leggi prescrivevano che nella multa non si condannasse al pagamento di un bue se non dopo aver richiesto una pecora. Con riferimento agli ovini e ai buoi, Plinio testimonia che Servio fu il primo a marchiare il bronzo con l'immagine di questi animali, creando così un raccordo tra animali e bronzo.

Si apre a questo punto la trattazione sul bronzo: prima della vittoria sul re Pirro (280-275 a.C.) i Romani non conoscevano l'argento coniato. L'asse era pesato al valore di una libbra – tanto che ancora all'epoca di Plinio si usavano termini come *libella* (piccola libbra) e *dupondius* (moneta di due assi). Per questa ragione si diceva che una pena fosse in ‘bronzo pesante’ e, sempre al tempo di Plinio, continuavano a usarsi nei conti termini come *expensa* (spese), e analogamente *impendia* (spese) e *dependere* (pagare), *stipendia* dei soldati (paghe), *stipis pondera* (pesi di denaro), *dispensatores* (tesorieri) e *libripendes* (pesatori ufficiali). Plinio collega poi alla pesatura del bronzo il fatto che si usasse nelle vendite di *res mancipi* una bilancia. Infine, ribadisce che Servio fu il primo a marchiare il bronzo, riportando la notizia dello storico Timeo⁸ secondo il quale nella fase pre-serviana a Roma si sarebbe usato il bronzo grezzo. Il marchio consisteva nell’effige di animali, da cui ebbe origine anche il termine *pecunia* (denaro). Il censo più alto, al tempo del re etrusco, era di 120.000 assi⁹, corrispondente alla prima classe nell’ordinamento centuriato.

⁸ Sul ruolo di Timeo nel veicolare le notizie riportate da Plinio si veda MOMIGLIANO, A. Timeo, Fabio Pittore e il primo censimento di Servio Tullio, in *Miscellanea di Studi Alessandrini in memoria di Augusto Rostagni* (Torino 1963) ora in *Roma arcaica* (Firenze 1989) 123 ss., il quale attribuisce a Timeo non solo il riferimento all’*aes rude*, ma anche all’*aes signatum* in connessione al censimento di Servio. Secondo op. cit. PEDRONI, L. (1983) 58, l’estensione dell’attribuzione a Timeo anche della notizia sull’*aes signatum* renderebbe più probabile l’intermediazione tra Plinio e Timeo di Varrone che ricorda, come Plinio, l’iconografia raffigurante gli armenti (Varr. *de re rust.* 2.1.9 e Varr. *de vit. pop. Rom.* fr. 20 [PITTÀ] *apud Non. s.v. “verbecem”* [L. 278]: *Varro de vita populi Romani lib. I. aut bovem aut ovem aut verbecem habet signum.* Su Timeo, Varrone, e Verrio Flacco come fonti di Plinio cfr. MÜNZER, F. Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte des *Plinius* (Berlin 1897) 252-320, 307. Sulla riconducibilità a Varrone dell’intero *excursus* pliniano, compreso il richiamo a Timeo, NENCI, G. Considerazioni sulla storia della monetazione romana in Plinio [*Nat. Hist.*, XXXIII 42-47], in *Athenaeum* 46 [1968] 7, 18). ZEHNACKER, H. Pline l’Ancien et l’histoire de la monnaie romaine, in *Ktēma* 4 [1979] 176, ritiene che Plinio avesse usato Timeo non direttamente ma attraverso la mediazione di Verrio Flacco. Sui grandi *auctores* di Plinio, cfr. COTTA RAMOSINO, L. *Plinio in Vecchio e la tradizione storica di Roma nella naturalis historia* (Alessandria 2004) 105 ss.

⁹ Il riferimento a 120.000 assi testimonia una tradizione che si distacca dalla cifra indicata sia dagli storici (Polibio, 6.23.15, Livio, 1.43.1 e Dionigi, 4.16.2), 100.000 assi, sia da Gellio, 6.13, 125.000,

Dalla lettura del passo emergono alcuni passaggi cruciali:

1. prima del III secolo a.C. Roma non coniò monete d'argento e il bronzo veniva pesato (*aes grave*);
2. prima della moneta coniata, oltre al bronzo pesato¹⁰, veniva usato il bestiame come mezzo di pagamento per le multe¹¹;
3. Servio Tullio per primo marchiò il bronzo¹² che divenne *signatum* con l'immagine di animali (*nota pecudum*). L'uso del verbo *signare*, usato normalmente nel significato tecnico di 'battere moneta' e la contrapposizione con l'*aes rude*¹³,

e che per op. cit. NENCI, G. (1968) 25, rimonterebbe direttamente a Varrone che la attingerebbe da Timeo.

¹⁰ La pesatura del bronzo è parte essenziale della *mancipatio* per l'acquisto delle *res mancipi* (cfr. Fest., s.v. "rodus" [L. 320-322] in cui gli esempi richiamati alludono al bronzo grezzo, non lavorato. Nella *mancipatio* l'originario bronzo grezzo, il *raudusculum*, assunse poi il significato di asse, moneta coniata, *aes signatum*, in Fest., s.v. "centenariae" [L. 47]: *centum assibus, qui erant breves nummi ex aere*, per pagare il *sacramentum*, per remunerare i soldati e pagare lo stipendio delle Vestali e pagare *pro capite* il *tributum* (cfr. PERUZZI, E. Money in early Rome (Firenze 1985) 87-96, 97-120, sul *congiarium* dei primi re di Roma; 149-168, sul bronzo dei primi re di Roma; e op. cit. VIGLIETTI, C. [2021] 171 ss.; ZEHNACKER, H. Rome: une société archaïque au contact de la monnaie [VI^e-IV^e siècles avant J.-C.], in Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V^e siècle avant J.-C., Actes de la table ronde de Rome [19-21 novembre 1987] [Rome 1990] 307 ss.), fondato su un sistema di bronzo grezzo in funzione monetaria.

¹¹ Non leggerei nella testimonianza di Plinio una conferma della logica evoluzionistica dal bue al bronzo, come sostiene op. cit. VIGLIETTI, C. (2021) 165-166. A me pare che Plinio dia atto delle diverse, coesistenti forme di pagamento: bestiame e bronzo.

¹² Cfr. anche Cassiod. var. 7.32.4: ... *quam Servius rex in aere primum impressisse perhiberetur*. Un'unica testimonianza di Varrone riferisce, con evidente anacronismo, il conio dell'argento a Servio Tullio: Varr. *ann.* (FRHist, 52 F1 = Charis. 1 *ars gramm.* [Keil] I 105): *nummum argenteum flatum primum a Servio Tullio dicunt. is iii scriptulis maior fuit quam nunc est*. Sull'inaffidabilità della notizia che Varrone si limita a riportare traendola da altri, cfr. CORNELL, T. J. The Fragments of the Roman Historians, III, Commentary (Oxford 2013) 513-514; PITTA, A. M. Terenzio Varrone, *de vita populi Romani*. Introduzione e commento (Pisa 2015) 131-132; op. cit. PEDRONI, L. (1983) 59-60, sulla concordanza di alcuni parti della notizia con l'altra testimonianza varroniana degli *Annales* (Varr. *de vit. pop. Rom.* fr. 94 [Pittà] apud Non. s.v. "lateres" [L. 837]: *nam lateres argentei atque aurei primum confalii atque aerarium conditi*), a supporto dell'idea che Servio avesse introdotto nell'*aerarium* lingotti fusi di argento e oro. In un altro passaggio però Varr. *de re rust.* 2.1.9: ... *et quod aes antiquissimum, quod est flatum, pecore est notatum*, pur senza richiamare Servio, fa riferimento, usando parole e contenuti simili a quelli usati da Plinio, a un'antichissima emissione di bronzo marchiato.

¹³ Cfr. Fest., s.v. "rodus" [L. 320-322]. *Rodus* o *raodus*, si legge, significa una cosa grezza e imperfetta e con riferimento all'*aes*, *raudusculum* è chiamato *l'aes infectum*, a cui si aggiunge una testimonianza della *grammatica de verbis priscis* di Lucio Cincio: *in aestimatione censoria aes infectum rudus appellatar* (Cinc. *gramm.* 3: ... *sic aes infectum rudusculum*); Gell. 2.10.3: ... *priscos Latinos flavisas dixisse, quod in eos non rude aes argentumque, sed flata signataque pecunia conderetur*. Cfr. op. cit. PERUZZI, E. (1985) 81-86; BENUCCI, F. Moneta e sacrificio nel mondo italico, in *La parola del passato* 54 (1999) 87, il quale riporta al 1000 a.C. la circolazione di bronzo e rame in Italia in funzione

come bronzo grezzo, che secondo Timeo i Romani usavano prima dell'introduzione dell'*aes signatum*, sono elementi che portano a ritenere che il re etrusco, nella ricostruzione di Plinio, avrebbe introdotto la moneta. Come sappiamo, questo non è possibile perché le fonti letterarie e materiali collocano l'introduzione della moneta coniata tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C.¹⁴

Nonostante questa palese difficoltà del testo, non ritengo che essa possa mettere in dubbio l'affidabilità dell'intero racconto di Plinio¹⁵. Il naturalista, come ho già avuto modo di sostenere¹⁶, ha sovrapposto diverse notizie relative alla storia che conduce alla monetazione romana, incorrendo in un fraintendimento non infrequente negli autori che rileggono fenomeni più antichi¹⁷. Il nodo della questione è l'*aes signatum*: da una parte l'impossibilità di ricondurre questa barra di bronzo, che pure viene qualificata per il fatto di essere coniata, a una moneta che, come è noto, è stata introdotta molto tempo più tardi rispetto al regno di Servio Tullio. La descrizione di Plinio dell'*aes signatum* lo rende avvicinabile ai cd. *lateres signati*, barre di bronzo in funzione pre-monetale, che dal 339 a.C., con cadenza regolare corrispondente a ogni nuova censura, venivano emessi con immagini differenti, legate a eventi importanti della vita sociale e politica romana¹⁸. Ciò nonostante, il problema interpretativo resta. Non solo l'*aes signatum* non è moneta coniata, e nella migliore delle ipotesi è una pre-moneta, ma sicuramente questo tipo di barre di bronzo era stato emesso successivamente al regno di Servio Tullio, al quale invece Plinio attribuisce l'introduzione dell'*aes signatum*. L'ipotesi che ritengo più probabile, al netto di un necessario margine di incertezza legato al racconto di episodi così risalenti, è che il naturalista abbia sovrapposto due tappe diverse della storia che conduce alla monetazione romana. L'intervento del re etrusco, da una parte, e l'introduzione della pre-moneta romana, i *lateres signati*.

Partiamo da Servio Tullio. I re etruschi, come è noto, hanno rappresentato un momento di rottura rispetto alla monarchia latina: non solo hanno introdotto a Roma la loro cultura, ma hanno favorito i contatti con il mondo greco sia direttamente, sia per il

pre-monetale. A Roma ne è attestato l'uso a partire dal VII secolo a.C., coerentemente alla notizia che attribuisce a Numa l'introduzione della funzione monetaria del bronzo (cfr. *infra*, nt. 23).

¹⁴ CRAWFORD, M. H. Coinage and Money Under the Roman Republic: Italy and the Mediterranean Economy (Berkeley-Los Angeles 1985) 17 ss.; op. cit. PEDRONI, L. (1983) 19-55; VON REDEN, S. Money in Classical Antiquity (Cambridge 2010) 48.

¹⁵ In questo senso invece op. cit. CRAWFORD, M. H. (1985) 31-32 e nt. 9; MANFREDINI, A.D. Tre leggi nel quadro della crisi del V secolo, in *Labeo* 22 (1976) 201-202 nt. 10; POMA, G. Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull'età delle XII tavole (Bologna 1984) 196, e più nel dettaglio cfr. *infra*, ntt. seguenti.

¹⁶ Cfr. CURSI, M. F. L'economia pre-monetale romana: tra paradigmi evoluzionistici e modelli greci, in *Annali Palermo* 67 (2024) 224-235.

¹⁷ Cfr. *infra*, § 3.

¹⁸ Op. cit. PEDRONI, L. (1983) 135-136.

tramite delle colonie della Magna Grecia. Questo ha portato all'intensificarsi dei traffici commerciali, alla costruzione di opere pubbliche, alla ridefinizione dei rapporti sociali attraverso una rivoluzionaria riforma degli assetti istituzionali – l'ordinamento centuriato di Servio Tullio¹⁹. La tradizione storica attribuisce al re etrusco la creazione di un sistema di pesi e misure²⁰, necessari a costituire il termine di quantificazione della ricchezza dei *cives Romani* per la loro collocazione all'interno delle classi di censo nei comizi centuriati. Insomma, come è stato già sottolineato²¹, il re etrusco, analogamente ad altre figure della storia greca, introduce un'unità di misura, l'asse²², con una specifica funzione economico-sociale²³. Già Solone, a cui non a caso si ispira la riforma serviana,

¹⁹ Rinvio per una visione sintetica della novità rappresentata dalla monarchia etrusca rispetto al modello tradizionale di regalità latino-sabina a FIORI, R. La repubblica romana e l'organizzazione della città-stato, in GIANGIULIO M. (Ed.), Il Mondo antico, IV, in BARBERO A. (dir.). Storia d'Europa e del Mediterraneo (Roma 2008) 142 ss. con bibliografia di riferimento.

²⁰ Aur. Vict. *de vir. illustr.* 7.8: (Servius Tullius) *mensuras pondera classes centuriasque constituit*, con riferimento all'introduzione di unità di peso.

²¹ Cfr. BREGLIA, L. A proposito di *aes signatum*, in AIIN 12-14 (1965-67) 269-275; VAN ALFEN, P. G. Observations on Servius Tullius, *Aes Rude*, and the Beginnings of the Roman Monetary System, in BRICAULT, L., BURNETT, A., DROST, V., SUSPÈNE, A. (éd.). Rome et les Provinces. Monnayage et Histoire. Mélanges offerts à Michel Amandry, in Numismatica Antiqua 7 (Bordeaux 2017) 49-53, spec. 50 e nt. 13, anche con riferimento a Fidone di Argo che avrebbe standardizzato i pesi nella stessa logica soloniana. Servio, come Solone e Fidone, introduce misure standardizzate per dare certezza e continuità alle misure private usate nei traffici commerciali: cfr. RHODES, P.J. Solon and the Numismatics, in The Numismatic Chronicle 15 (1975) 1-11; CIFANI, G. The origins of the Roman economy. From the Iron Age to the Early Republic in a Mediterranean perspective (Cambridge 2021) 140.

²² Op. cit. PERUZZI, E. (1985) 69, ritiene che «... in the beginning, *as* was merely a unit of value –and an ideal one, that is to say not represented by bronze pieces weighing one pound each (in modern terms, one could say it was not a coined monetary unit but account money)». Op. cit. CRAWFORD, M. H. (1985) 19-20, ritiene che l'asse avrebbe avuto la funzione di «fixed metallic monetary unit», anche se non collega l'introduzione dell'asse alla riforma centuriata che ritiene più tarda e dunque anacronisticamente anticipata al VI secolo a.C. Il principale argomento usato dallo studioso per sostenere l'ipotesi si fonda sull'etimologia del termine *scrupulus*, 1/288 di libbra e deriva da *scrupus*, piccola pietra, a indicare un peso. CRAWFORD, M. H. From *aes signare* to *aes signatum*, in Rivista svizzera di numismatica 88 (2009) 195-197, ritiene che l'asse non sarebbe consistito in un'entità materiale. Analogamente op. cit. VIGLIETTI, C. (2011) 299-300, il quale definisce l'*as*, unità di valore, una misura astratta. Op. cit. VON REDEN (2010) 48.

²³ Alcune fonti riconducono a Numa la creazione dell'unità di valore monetale per la pesatura del bronzo: Fest., s.v. “*opima spolia*” [L. 202, 204]; Plut. *Rom.* 16.6-7; Plut. *Marc.* 8.9-10, con riferimento a un'antica legge di Numa che avrebbe previsto il pagamento di una somma di assi quale premio per gli *spolia opima*. È stato tuttavia rilevato come la legge possa essere il prodotto della scienza sacerdotale che tra il V e il III secolo a.C. ricostruisce un rito antichissimo con le proprie categorie concettuali (cfr. FIORI, R. *Spolia opima* e trionfo, in Index 48 [2020] 31). Non mi sembra decisiva neppure la testimonianza di Liv. 1.20.3 che ricorda l'istituzione da parte di Numa del sacerdozio delle Vestali alle quali avrebbe attribuito uno stipendio a spese pubbliche, alludendo all'assegnazione di una quantità di bronzo pesato (*stips e pendere*). Il bronzo pesato non implica il riferimento alla creazione dell'unità di moneta. Ancora meno probante è la testimonianza del Cronografo del 354 d.C. (MGH IX/1, 144), con

all'inizio del VI secolo avrebbe fissato alcune pene e multe in dracme che, nel contesto di un'economia pre-monetaria, sarebbero consistite in barre di argento, di peso e provenienza certificata²⁴.

Con la cautela richiesta dall'analisi di fenomeni così risalenti, ho avanzato l'ipotesi di avvicinare a questa barra greca il cosiddetto lingotto con il segno del ramo secco che alcuni indizi consentono di collocare proprio in corrispondenza con il regno di Servio Tullio²⁵. La funzione di questa barra di metallo, come è stato proposto²⁶, potrebbe essere stata quella di ‘peso campione’ che, per il suo valore intrinseco, una volta defunzionalizzata, veniva impiegata anche come bronzo a peso per le operazioni di scambio. Indubbiamente, a giudicare dal fatto che il bronzo, anche dopo l'introduzione dell'*aes signatum* serviano, continuava a essere pesato (*aes grave*), sembrerebbe più probabile

riferimento sia a Numa, sia ad Anco Marcio. Il primo un «*congiarium dedit scortinos asses et militibus donativum aere incisum dipondium semis*»; l'altro «*congiarium dedit assem semis et militibus donativum dipondium semis*», con riferimento a donativi a soldati e cittadini di cui non è certa la forma. Anche Isid. *etym.* 16.18.10 sulla base dell'assonanza Numa *nummus* anticipa a Numa l'invenzione della moneta coniata. Cfr. anche PEDRONI, L. Ricerche sulla prima monetazione di Roma (Napoli 1993) 61-66, che ritiene totalmente infondate le notizie che attribuiscono a Numa l'introduzione della moneta a Roma.

²⁴ Andronion *FGrH* 324 F 34 ap. Plut. *Sol.* 15.3-4. Cfr. RHODES, P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia (Oxford 1991) 152-153; LEÃO, D.F.-RHODES, P.J. The Laws of Solon (London-New York 2016) 107-108 Fr. 64/1b; op. cit. VON REDEN, S. (2010) 20-22.

²⁵ Cfr. op. cit. CURSI, M. F. (2024) 227-231.

²⁶ Op. cit. PEDRONI, L. (1983) 69-70, circa la funzione di misurazione prima che di scambio delle barre. In considerazione della grande varietà di peso di lingotti a ‘ramo secco’, Pedroni non esclude pesi diversi da città a città, da regione a regione (cfr. HAEBERLIN, E. J. *Aes grave: das Schwer geld Roms und Mittelitaliens Einschliesslich der ihm vorausgehenden Rohbronzenwährung*, I [Frankfurt a.M. 1910] 11, sulla varietà di peso; NERI, D. I lingotti col ‘ramo secco’: nuovi dati e riconsiderazioni, in [ERCOLANI COCCHI, E., MORELLI, A.L., NERI, D. Edd.] Romanizzazione e moneta. La testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia Romagna, in Quaderni di Archeologia dell'Emilia Romagna 10 [2004] 13-20, per una sintesi delle diverse ipotesi sinora avanzate, con attenzione alle corrispondenze di valore ponderale dei lingotti rinvenuti in diversi siti). La stessa vicenda avrebbe interessato anche le barre con effigi di animali create più tardi. Sul punto cfr. op. cit. PEDRONI, L. (1983) 97-138, 195, anche per la condivisibile critica alle diverse proposte avanzate dalla dottrina e sulla possibile funzione dei *lateres signati* come tramite tra un'economica pseudo-monetaria, quale quella romana, e le economie monetarie, come quelle dell'Italia meridionale (in questo senso THOMSEN, R. Early Roman Coinage. A Study of the Chronology, III [København 1961] 222-223; op. cit. ZEHNACKER, H. [1990] 307-326, spec. 326, considera i lingotti di *aes signatum* del III secolo a.C., in continuità con i lingotti di età serviana, una pre-moneta che riproduceva e giustificava le strutture sociali, testimonian- do la resistenza dei Romani per la moneta coniata, introdotta sul modello greco nello stesso lasso di tempo; BÜRGE, A. Geld- und Naturalwirtschaft im vorklassischen und klassischen römischen Recht, in ZRG RA 99 [1982] 128-157, spec. 130, segnala la mancata circolazione di moneta coniata a Roma ancora nel V secolo a.C. e la presenza di barre con funzione di scambio in assenza di un'economia monetale). È stato già osservato (cfr. PEDRONI, L. *loc. cit.*, 101) che sarebbe poco realistico pensare a una contemporanea presenza di monete coniate e lingotti paramonetali a peso.

l’ipotesi che l’*aes signatum* serviano fosse un peso ufficiale, anche se non è possibile escluderne in assoluto la funzione monetale.

Prima dell’innovazione serviana i Romani usavano bronzo grezzo, non lavorato, che veniva pesato in un primo momento con pesi non ufficiali, a partire dalla riforma serviana con un peso standardizzato, l’asse, una barra di bronzo marchiata che può diventare essa stessa moneta di scambio, soggetta a pesatura. Il bronzo, in sostanza, era pesato prima dell’*aes signatum* serviano e dopo la sua introduzione. Questa costante è emersa nelle diverse interpretazioni sulla funzione dell’*aes signatum*, tant’è che è stato giustamente rilevato come dal punto di vista economico le cose non sarebbero cambiate²⁷.

Per riepilogare: Plinio racconta una storia dei mezzi di pagamento precedenti la moneta coniata che lascia emergere il ruolo, da una parte, del bestiame, dall’altra, del bronzo pesato. Il primo, oltre a essere criterio di misura del baratto nella narrazione omerica, veniva usato come forma di pagamento nelle multe. A ciò si aggiunge il bronzo grezzo (*aes rude*) che, per essere usato come mezzo di scambio, veniva pesato (*aes grave*), nella mia ricostruzione, sulla base dell’*aes signatum*, il peso campione introdotto da Servio Tullio.

3. LE LEGGI SULLE MULTE IN ETÀ DECEMVIRALE E IL MODELO GRECO

La notizia di Plinio circa il pagamento delle multe in capi di bestiame trova conferma in alcune testimonianze che riferiscono di leggi che avrebbero indicato la misura dei capi di bestiame da consegnare all’erario romano, stabilendo altresì un’equivalenza basata sull’asse tra bestiame e bronzo pesato.

Tra il VI e il V secolo a.C.²⁸, la legislazione di Solone ispirò alcuni interventi normativi in materia di multe, fissando, come il riferimento greco, un’equivalenza tra consegna del bestiame e pagamento in assi di bronzo pesato²⁹.

²⁷ SERRAO, F. Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, I (Napoli 2006) 113.

²⁸ Merita di essere richiamata anche la notizia di Cic. *de rep.* 2.15, sull’irrogazione di multe di pecore e buoi da parte di Romolo, che Cicerone spiega come espressione della ricchezza costituita, all’epoca, da bestiame e da possedimenti fondiari, e di Plin. *nat. hist.* 33.3.6-7, con riferimento a una multa che nelle antiche leggi era fissata in bestiame (cfr. op. cit. PERUZZI, E. [1985] 169-170).

²⁹ Cfr. Plut. *Sol.* 23.3: λύκον δὲ τῷ κομίσαντι πέντεδραχμὰς ἔδωκε, λυκιδέα δὲ μίαν, ὃν φησιν ὁ Φαληρεὺς Δημήτριος τὸ μὲν βοὸς εἴναι, τὸ δὲ προβάτου τιμῆν. Plutarco richiama Demetrio Falereo per l’equivalenza tra un bue e 5 dracme e tra un ovino e 1 dracma, trattando della legislazione soloniana. Diversamente nelle leggi di Dracone era previsto un pagamento in bestiame (Poll. 9.61). Non mi sembra fondata, se non su un pregiudizio evoluzionista, la lettura tradizionale che ravvisa nelle leggi interventi per superare il pagamento delle multe con capi di bestiame: cfr. MOMMSEN, TH. Römisches Staatsrecht³, II.1 (Leipzig 1887) 69 nt. 2; ID., Römisches Strafrecht (Leipzig 1899) 50-51; PUGLIESE, G. Il processo civile romano. I. Le *legis actiones* (Roma 1962) 72 nt. 104.

Procedendo in ordine cronologico, il console Valerio Publicola (509, 508, 507, 504) avrebbe fatto approvare una legge in forza della quale chi avesse disobbedito ai consoli avrebbe dovuto pagare una multa di cinque buoi e due ovini, il cui valore sarebbe stato rispettivamente pari a 100 e 10 assi per animale³⁰.

Al 476 a.C. risale l'episodio della pesante multa irrogata dall'assemblea plebea all'ex console Tito Menenio Lanato, accusato di non essere prontamente intervenuto in aiuto dei Fabii al Cremera. La multa, fissata in duemila assi di bronzo³¹, fu giudicata estremamente gravosa, in considerazione probabilmente della penuria di bronzo³², e questo spinse i *concilia plebis* a convertire le multe in denaro in capi di bestiame, stabilendo che da quel momento in avanti fossero i magistrati a poter irrogare multe in capi di bestiame, fissandone il limite³³.

³⁰ Plut. *Popl.* 11.4: ὁ δὲ γραφεῖς κατὰ τῶν ἀπειθούντων τοῖς ὑπάτοις οὐχ ἤττον ἔδοξε δημοτικὸς εἶναι, καὶ πρὸς τῶν πολλῶν μᾶλλον ἢ δυνατῶν γεγράφθαι. ζημίαν γὰρ ἀπειθείας ἔταξε βοῶν πέντε καὶ δυεῖν προβάτων ἀξίαν. ἦν δὲ τιμὴ προβάτου μὲν ὄβολοι δέκα, βοὸς δὲ ἑκατόν, οὕπω νομίσματι χρωμένων πολλῷ τότε Ῥωμαίον, ἄλλὰ προβατείας καὶ κτηνοτροφίας εὐθηνούντων. διὸ καὶ τὰς οὐσίας ἅχρι νῦν ἀπὸ τῶν προβάτων πεκούλια καλοῦσι, καὶ τῶν νομίσματων τοῖς παλαιοτάτοις βοῦν ἐπεχάραττον ἢ πρόβατον ἡ σῦν. Si veda HUSCHKE, E. Die *multa* und das *sacramentum* in ihren verschiedenen Anwendungen (Leipzig 1874) 46.

³¹ Liv. 2.52.5: *tribuni ... duorum milium aeris damnato multa dixerunt*; Dion. Hal. 9.27.3: δισχλίων ἀριθμὸς ἀσταρίων. Cfr. per i profili politici della vicenda GAGÉ, J. La *lex Aternia*, l'estimation des amendes (*multae*) et le fonctionnement de la commission décemvirale de 451-449 av. J.-C., in Antiquité classique 47 (1978) 77-79, il quale esclude, senza però sufficienti elementi testuali, che la *lex Aternia* sarebbe stata proposta nel 454 a.C. da A. Aterno e Sp. Tarpeio, considerati due plebei che non avrebbero potuto accedere al consolato (*contra PAIS*, E. Storia di Roma, I.1 (Torino 1898) 533-534 e ntt. 1 e 2, sull'appartenenza dei due magistrati al patriziato, cooptati più tardi fra i tribuni della plebe). Avanza pertanto una duplice ipotesi: i due plebei avrebbero proposto una regola per la stima delle multe, che sarebbe stata proposta dai consoli del 452 a.C. Menenio e Sestio, oppure, più verisimilmente, una commissione di *duumviri* o *iudices* incaricati dell'*aestimatio* delle *multae* avrebbe riaffermato una precedente regola, già denominata Aternia-Tarpeia, elusa dai magistrati patrizi. Critica POMA, G. Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull'età delle XII tavole (Bologna 1984) 194, in particolare sull'*aestimatio multae* di cui Gagé incaricherebbe una commissione di due o tre membri, ma non i due consoli, anche se ritiene che le due leggi Aternia Tarpeia e Menenia Sestia confermerebbero un atteggiamento di favore nei confronti della plebe da parte del patriziato, alla vigilia dell'accordo decemvirale. Critico anche FIORI, R. Il processo privato, in CURSI, M.F. (ed.) XII Tavole. Testo e commento, I (Napoli 2018) 96 nt. 393. Sui profili sociali e politici della normazione sulle multe, cfr. FIRPO, L. La tradizione sulle *leges de multa* di V secolo a.C. (Aternia Tarpeia, 454 v., Menenia Sestia, 452 v., Julia Papiria, 430 v.), in Athenaeum 93 (2005) 397-422.

³² Dion. Hal. 9.27.3-4: ὁ πρὸς μὲν τοὺς νῦν ἐξεταζόμενον βίους γέλωτος ἀν ἄξιον φανείη, τοῖς δὲ τότε ἀνθρώποις αὐτονομοῖς οὖσι καὶ πρὸς αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα ζῶσι, ὑπερφυές ἦν καὶ βαρύ; cfr. anche Fest., s.v. “peculatus” [L. 232]: *iam etiam noxii pecore multabantur, quia neque aeris adhuc, neque argenti erat copia. Itaque suprema multa etiam nunc appellatur.*

³³ Dion. Hal. 9.27.3-4: τὰς μὲν χρηματικὰς ἐπανσαν ζημίας, μετήνεγκαν δ' εἰς προβάτων ἐκτίσματα καὶ βοῶν, τάξαντες καὶ τούτων ἀριθμὸν ταῖς ὕστερον ἐσομέναις ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τοῖς ιδιώταις ἐπιβολαῖς.

Sulla base dell'opinione di Mommsen³⁴ che colloca in età decemvirale la sostituzione del bronzo al bestiame nel pagamento delle multe³⁵, questo episodio, che anticiperebbe il pagamento in bronzo, non è stato considerato storicamente attendibile dalla maggior parte della dottrina³⁶. Il superamento del paradigma mommseniano, grazie ad attestazioni circa l'uso del bronzo come mezzo di pagamento, sin da età risalente, consente di recuperare la vicenda come testimonianza della contestualità delle due forme di pagamento.

Successivamente, abbiamo notizia da diverse fonti, anche se non concordanti, della votazione quasi contestuale di due leggi il cui specifico contenuto è oggetto di discussione in dottrina. La fonte che mette in relazione le due norme è un passaggio di Festo:

Fest., s.v. “*peculatus*” [L. 268 e 270]: *Peculatus furtum publicum dici coepus est a pecore, quia ab eo initium eius fraudis esse coepit; siquidem ante aes aut argentum signatum ob delicta poena gravissima erat duarum ovium et triginta bovum. ea<m> lege<m> sanxerunt T. Menenius Lanatus et P. Sestius Capitolinus consules. Quae pecudes, postquam aere signato uti coepit populus Romanus, Tarpeia lege cautum est, ut bos centubus, ovis decusibus aestimaretur;*

da integrare con la voce festina ‘*ovibus duabus*’:

Fest., s.v. “*ovibus duabus*” [L. 220]: ... *Nec hunc ultra numerum excedebat multatio, quae postea quam aere signato uti civitas coepit, pecoraque mul~~ta~~ticia incuria corrumpabantur, unde etiam *peculatus* crimen usurpari coeptum est, facta est aestimatio pecoralis multae et boves centenis assibus, oves denis aestimatae. Inde suprema multa, id est maxima, appellatur tria millia aeris. Item vicesis minoribus delictis.*

Nel fornire l'etimologia e il significato dell'espressione *peculatus*, Festo crea una connessione con il termine *pecus*. Come spiega in maniera più articolata nella voce ‘*ovibus duabus*’, l'origine della figura risalerebbe alla sottrazione da parte dei privati di beni pubblici, come il bestiame che veniva dato in pagamento delle multe. La voce *peculatus* prosegue con il riferimento a due leggi in materia di multe. La prima a essere citata è

³⁴ Cfr. in particolare su questo episodio op. cit. MOMMSEN, TH. (1899) 51 nt. 1, secondo il quale Dionigi avrebbe comunque ricondotto al pagamento in capi di bestiame la multa pecuniaria. Così anche op. cit. HUSCHKE, E. (1874) 47-48.

³⁵ Questa lettura si inserisce all'interno della più ampia ricostruzione di op. cit. MOMMSEN, TH. (1860) 169-174, il quale sostiene che i decemviri, avendo previsto pene pecuniarie in alcune norme, avrebbero introdotto la moneta con valore legale, superando il pagamento delle multe in bestiame, sull'esempio di Solone. Così HULTSCH, FR. (1862) 188-200; op. cit., BABELON, E. (1885) I ss. Rinvio a quanto scritto in op. cit. CURSI, M.F. (2024) 217-246, per una revisione critica dell'ipotesi avanzata da Mommsen.

³⁶ Cfr. VENTURINI, C. Il *plebiscitum de multa T. Menenio dicenda*, in SERRAO, F. (ed.). Legge e società nella repubblica romana, I (Napoli 1981) 181-196, il quale difende la storicità dell'episodio, sottponendo a critica la teoria di Mommsen sotto diversi profili. L'episodio assume un valore paradigmatico per op. cit. VIGLIETTI, C. (2021) 181-182.

la legge Menenia Sestia e il suo contenuto consiste nella determinazione della pena gravissima pari a 2 pecore e a 30 buoi nel periodo che precede il conio della moneta di bronzo e d'argento³⁷. Successivamente all'introduzione della moneta, una legge Tarpeia stabili che ogni bue valeva 100 assi, e ogni pecora 10 assi, fissando un'equivalenza che avrebbe favorito, come lo stesso Festo suggerisce, i pagamenti in bronzo, oltre ad evitare così il furto di bestiame presso l'erario³⁸. Nel rispetto dell'equivalenza, la suprema multa, come viene definita nella voce '*ovibus duabus*', sarà pari a 3000 assi (in realtà 3020³⁹) e a 20 assi per i delitti minori.

A parte il disallineamento finale, sulla corrispondenza della multa suprema in assi, le due testimonianze festine si confermano e integrano reciprocamente. La legge Menenia Sestia fissa il limite della multa suprema in animali, perché è stata votata prima dell'introduzione della moneta; la legge Aternia Tarpeia, invece, crea l'equivalenza tra animali e bronzo, essendo stata votata successivamente al conio della moneta.

Questa interpretazione avrebbe senso se le due leggi fossero molto distanziate nel tempo, considerato che lo spartiacque è l'introduzione della moneta. In realtà, la legge Aternia Tarpeia sembra potersi datare nel 454 a.C.⁴⁰ e la legge Menenia Sestia nel 452 a.C.⁴¹ Senonché il quadro si complica ulteriormente perché la legge Menenia Sestia viene ricondotta da Festo al periodo precedente la moneta, la legge Tarpeia al periodo successivo, pur essendo stata votata prima. Va aggiunto, inoltre, che trattandosi di norme risalenti alla metà del V secolo a.C., quando la moneta a Roma non era stata ancora coniata, Festo, come altri autori, interpreta erroneamente *l'aes signatum*, come moneta

³⁷ Gell. 11.1.2 e 3: '*suprema* multa est eius numeri, cuius diximus, ultra quem multam dicere in dies singulos ius non est, et propterea *'suprema'* appellatur, id est summa et maxima; cfr. anche Dion. Hal. 10.50.2: ... μέγιστον ἀπόδειξαντες όποι ζημίας ...; Paul.-Fest., s.v. "maximam multam" [L. 129]: *maximam multam dixerunt trium milium et viginti assium, quia non licebat quondam pluribus triginta bubus et duabus ovibus quemquam multari, aestimabaturque bos centussibus, ovis decussibus*; Fest., s.v. "*ovibus duabus*" [L. 220]: *ovibus duabus multabantur apud antiquos <in> minoribus delictis, ut in maioribus & ambibus*; nec hunc ultra numerum excedebat multatio, quae postea quam aere signato uti civitas coepit, pecoraque mul^{ta} ticia incuria corrumpabantur, unde etiam peculatus crimen usurpari coeptum est, facta est aestimatio pecoralis multae et boves centenis assibus, oves denis aestimatae. *Inde suprema multa, id est maxima, appellatur tria millia aeris. Item vicesis minoribus delictis*; Fest., s.v. "*supp<remum>*" [L. 398]: ... *<alias pr> o maximo, cum duas <oves et triginta bo>yes supremam mul<tam dicerent>*... Sulla multa maxima cfr. op. cit. PERUZZI, E. (1985) 187 ss.

³⁸ Cfr. nt. precedente. Varrone ricorda che davanti al tempio di Saturno si trovava una bilancia con la quale veniva pesato il metallo versato all'erario: Varr. *de ling. Lat.* 5.36.183: *vestigium etiam nunc manet in aede Saturni, quod ea etiam nunc propter pensuram trutinam habet positam*.

³⁹ Cfr. Paul.-Fest., s.v. "maximam multam" [L. 129], riportato *supra*, nt. 37. Op. cit. PERUZZI, E. (1985) 194, ipotizza che la *suprema multa* sia la somma di due *maximae multae* per i delitti maggiori (3000 assi) e i delitti minori (20 assi).

⁴⁰ Cfr. ROTONDI, G. *Leges publicae populi Romani* (Milano 1912) 200 e op. cit. PERUZZI, E. (1985) 169 ss.

⁴¹ Op. cit. PERUZZI, E. (1985) 200.

coniata, e non come l'asse introdotto da Servio Tullio come unità di misura, usato per fissare l'equivalenza tra bronzo pesato e capi di bestiame⁴².

Qualche aiuto alla comprensione del testo può venire dalle altre fonti che si occupano delle due leggi, in realtà della sola legge Aternia Tarpeia. Cicerone la presenta come gradita al popolo⁴³ e avente come oggetto le *multae* e i *sacramenta*, senza fornire indicazioni più specifiche⁴⁴. Qualche elemento in più emerge dalla testimonianza di Dionigi, il quale ritiene che la norma abbia fissato la pena massima per le multe (*ζημίατ*) in due buoi e trenta ovini⁴⁵, sul presupposto dell'estensione a tutti i magistrati del potere di irrogare multe⁴⁶. Infine, Gellio concorda con Festo nel ritenere che la norma avesse fissato una equivalenza di valore tra assi e bestiame, nella misura di 10 assi per ciascun ovino e 100 assi per ciascun bovino. L'obiettivo era quello di dare uniformità ai pagamenti in bestiame, visto che gli animali potevano essere ora di scarso, ora di grande valore⁴⁷.

⁴² Op. cit. HUSCHKE, E. (1874) 116-117 nt. 313, sottolinea la differenza tra *pecunia signata* ed *aes signatum* nella testimonianza di Festo, in particolare Fest., s.v. “*ovibus duabus*” [L. 220] su cui *supra*, nt. 37, collocando nel periodo precedente al conio della moneta di bronzo l'equivalenza tra le due forme di pagamento.

⁴³ Op. cit. VIGLIETTI, C. (2021) 183, ritiene che la legge Aternia Tarpeia fosse gradita al popolo per aver creato una ben precisa corrispondenza tra pagamento in bronzo e in bestiame, sottraendo all'arbitrio del magistrato la determinazione della multa.

⁴⁴ Cic. de rep. 2.60: *gratamque etiam illam legem quarto circiter et quinquagesimo anno post primos consules de multa et sacramento Spurius Tarpeius et Aulus Aternius consules comitiis centuriatis tulerunt*. Sulla lezione *de multa et sacramento*, rinvio a op. cit., FIORI, R. (2018) 96-97 nt. 394.

⁴⁵ Op. cit. HUSCHKE, E. (1874) 48 s., sulla possibile correzione della misura dei capi di bestiame da parte di Dionigi, che avrebbe invertito il rapporto, considerato originario, tra pecore e buoi, come testimoniato da Gellio (cfr. *infra*, nt. 49).

⁴⁶ Dion. Hal. 10. 50. 2: τὸ μέντοι τίμημα οὐκ ἐπὶ τοῖς ζημιοῦσιν, ὅπόσον εἶναι δεῖ, κατέλιπον, ἀλλ᾽ αὐτοὶ τὴν ἀξίαν ὥρισαν, μέγιστον ἀποδεῖξαντες ὅρον ζημίας δύο βοῦς καὶ τριάκοντα πρόβατα. καὶ οὗτος ὁ νόμος ἄχρι πολλοῦ διέμεινεν ὑπὸ Ρωμαίων φυλαττόμενος.

⁴⁷ Fest., s.v. “*peculatus*” [L. 268 e 270]: ... *quae pecudes, postquam aere signato uti coepit populus Romanus, Tarpeia lege cautum est, ut bos centibus, ovis decubus aestimaretur*; Gell. 11. 1. 2: *coniectare autem possumus ob eandem causam, quod Italia tunc esset armentosissima, multam, quae appellatur ‘suprema’, institutam in singulos dies duarum ovium, boum triginta, pro copia scilicet boum proque ovium penuria. sed cum eiusmodi multa pecoris armentique a magistratibus dicta erat, adigebantur boves ovesque alias pretii parvi, alias maioris, eaque res faciebat inaequalem multae poenitionem. idcirco postea lege Aternia constituti sunt in oves singulas aeris deni, in boves aeris centeni*. Sulle ragioni che hanno portato a stabilire legislativamente l'equivalenza tra il pagamento in bronzo e in animali, le fonti non sono concordi: se per Festo è un effetto dell'introduzione dell'*aes signatum*, Gellio la riconduce all'esigenza di uniformare le multe in bestiame, Dionigi di Alicarnasso, partendo dalla pesante multa irrogata a Menenio (476 a.C.), scrive che per correggere questi eccessi, evidentemente in un periodo di crisi economica, furono abolite le multe in assi, trasformate in pagamenti di ovini e bovini, e ne fu fissato un limite massimo (Dion. Hal. 9.27. 4). Sottolinea la diversità delle opinioni sul contenuto della legge in op. cit. CRAWFORD, M. H. (1985) 19 ss., ritenendo inoltre «incredible that fines were ever levied in Rome in cattle and sheep».

Mi sembra che da queste ulteriori testimonianze emerga un'utile concordanza della versione riportata da Festo con quella di Gellio che ne rafforza il contenuto, nonché una vistosa difformità circa il contenuto della legge Tarpeia, forse confusa da Dionigi con la legge Menenia, rispetto alla quale, inoltre, la previsione della *pena maxima* conta 2 buoi (non 30) e 30 ovini (non 2), come indicato da Festo.

Ciò che manca, in ogni caso, è la presenza di elementi che possano spiegare il rapporto tra le due norme così come impostato da Festo. Non resta che tentare una lettura interna al testo festino. Come già sostenuto con argomenti diversi⁴⁸, non c'è necessità di leggere in ordine cronologico⁴⁹ le due leggi ricordate da Festo che considera il conio del bronzo e dell'argento lo spartiacque tra i due periodi entro i quali collocare la votazione delle due norme. Nella prima parte della frase viene descritta la pena massima circa i capi di bestiame da consegnare. Il testo inizia con la definizione del peculato, la sottrazione di beni pubblici, la cui origine è nel termine *pecus*, perché è dal furto del bestiame pubblico che ha avuto inizio questa frode. La spiegazione, esplicita nella voce *ovibus duabus*, è implicita nella frase successiva che richiama la pena gravissima prevista per i delitti, prima del conio del bronzo e dell'argento, consistente in 2 pecore e 30 buoi da pagare all'erario. Gli animali consegnati in pagamento venivano infatti rubati dai privati. I consoli *T. Menenius Lanatus* e *P. Sestius Capitolinus* confermarono con la legge la *poena gravissima*.

L'espressione ‘*ea lege sanxerunt*’, che trova un precedente uso anche in Cicerone⁵⁰, va intesa, come ha giustamente sostenuto Peruzzi⁵¹, nel senso ‘far rispettare, rinforzare, con la legge’ e non necessita della modifica del testo festino, proposta da A. Augustinus, dall'ablativo (*lege*) all'accusativo (*legem*). L'oggetto della norma è la multa gravissima. L'attuale tenore letterale del testo però non consente, se non implicitamente, di raccordarla alla previsione normativa. Dubito che il riferimento alla multa possa essere rintracciato

⁴⁸ Cfr. op. cit. ROTONDI, G. (1912) 200; DE MARTINO, F. Storia della costituzione romana, I² (Napoli 1972) 364-365; op. cit. PERUZZI, E. (1985) 188; op. cit. FIORI, R. (2018) 97 nt. 397.

⁴⁹ Op. cit. MANFREDINI, A.D. (1976) 198 ss., ritiene che il frammento di Festo avrebbe richiamato le due leggi Menenia Sestia e Aternia Tarpeia seguendo un ordine cronologico. Il che lo porta a ravvisare un contrasto con i Fasti, con Cicerone e Dionigi (*ibid.*, 217 s.), e a ipotizzare (*ibid.*, 221 ss.) che nel 448 a.C., quando Aternio e Tarpeio sarebbero divenuti tribuni della plebe, sarebbe stato votato un plebiscito – successivo alla legge comiziale del 454 a.C. con la quale sarebbe stato esteso a tutti i magistrati il potere di irrogare *multae*, precedentemente riservato ai consoli (*ibid.*, 226) – che avrebbe stabilito un «rapporto di reciproca convertibilità tra *aes* e bestiame riguardo alla determinazione delle multe» (nonché dei *sacramenta*: cfr. *ibid.*, 227), con l'effetto di estendere «i limiti legali precedentemente fissati per le multe in bestiame, a quelle fissate in *aes*», vincolando «formalmente i tribuni al rispetto di tali limiti» (*ibid.*, 224). Critica in op. cit. POMA, G. (1984) 194-195, che sottolinea l'inesistenza di fonti al riguardo.

⁵⁰ Nello stesso uso anche Cic. *de rep.* 1.2: *alia moribus confirmarunt, sanxerunt autem alia legibus*.

⁵¹ Op. cit. PERUZZI, E. (1985) 189.

nell'*ea* che precede *lege*. Bisognerebbe infatti o accogliere la modifica in *eam* proposta da Augustinus; oppure ritenere che *ea* sia un neutro plurale e che si riferisse alle previsioni legali stabilite per i *delicta maiora* e *minora* nella voce *festina ovibus duabus*⁵². La prima ipotesi introduce una modifica del testo, la seconda un richiamo esterno al testo. Mi sembra preferibile collegare l'*ea* a *lege*, a enfatizzare il ruolo della legge, lasciandone sottinteso l'oggetto (la pena gravissima). La legge, dunque, sembrerebbe aver recepito una pena già esistente, forse fissata da una precedente disposizione o da una decisione dei *concilia plebis*. Una simile lettura consentirebbe di giustificare il richiamo al periodo temporale precedente il conio della moneta: la multa suprema venne stabilita in un periodo precedente il conio della moneta e ribadita nella successiva legge Menenia Sestia.

Una volta coniata la moneta, la legge Aternia Tarpeia creò l'equivalenza tra bestiame e assi. La distinzione di Festo è netta e, potremmo dire, funzionale ai contenuti delle due leggi: la multa in capi di bestiame presuppone l'assenza della moneta, la creazione della moneta giustifica la coesistenza dei due mezzi di pagamento tanto da indurre i consoli a proporre una legge per fissare la corrispondenza tra animali e moneta. Festo, in altre parole, non segue la cronologia delle leggi, ma si lascia guidare dal contenuto della normativa e crea il contesto di riferimento.

La previsione della legge Tarpeia non è nuova. Se confrontiamo infatti la legge che Plutarco attribuisce al console Valerio Publicola, non possiamo non notare che l'equivalenza tra bestiame e bronzo fosse già fissata. Per questo, alcuni hanno ritenuto che la notizia di Plutarco si riferisse alla legge Tarpeia e non alla legge di Publicola⁵³. Senza negare la storicità di quest'ultima legge, il cui contenuto va oltre l'equivalenza tra i due mezzi di pagamento, potrebbe ipotizzarsi o un'anticipazione storica della sola equivalenza tra animali e bronzo, intervenuta più tardi grazie alla legge Tarpeia⁵⁴; oppure al contrario la conferma della legge Tarpeia di un'equivalenza già fissata da Publicola.

Infine, nel 430 a.C.⁵⁵ sarebbe stata votata una *lex Iulia Papiria* che, nella testimonianza di Cicerone, avrebbe stabilito una *levis aestimatio pecudum* nelle *multae*⁵⁶, diminuendo l'incidenza economica delle multe forse con un'equivalenza più vantaggiosa rispetto a quella fissata dalla *lex Aternia Tarpeia*, e per questo giudicata da Livio assai grata al popolo⁵⁷.

⁵² Entrambe le possibilità sono proposte in op. cit. PERUZZI, E. (1985) 189.

⁵³ Cfr. op. cit. POMA, G. (1984) 192, seguita da op. cit. VIGLIETTI, C. (2021) 184-185.

⁵⁴ Cfr. op. cit. PERUZZI, E. (1985) 172-173.

⁵⁵ Cfr. op. cit. ROTONDI, G. (1912) 211-212.

⁵⁶ Cic. *de rep.* 2.60: ... annis postea viginti, ex eo quod Lucius Papirius Publius Pinarius censores multis dicendis vim armentorum a privatis in publicum averterant, *levis aestimatio pecudum* in multa lege Gai Iuli Publi Papiri consulum, constituta est.

⁵⁷ Liv. 4.30.3: *legem de multarum aestimatione pergratam populo cum ab tribunis parari consules unius ex collegio proditione exceperissent, ipsi praeoccupaverunt ferre.*

La notizia di Cicerone non conferma affatto il ruolo che Mommsen attribuisce alla legge quale ultimo atto del processo di sostituzione degli animali con il bronzo nel pagamento delle multe⁵⁸. La legge conserva piuttosto l'uso dei due mezzi previsti dalla normativa precedente⁵⁹. È vero che i casi di irrogazione di multe successivi a quest'ultima legge riportano il solo importo della quantità di bronzo da pagare: ciò non significa tuttavia che non fosse possibile sostituirlo con bestiame o, come è stato ipotizzato, con altri beni del gruppo familiare⁶⁰. Ne è testimonianza la precisazione terminologica di Varrone relativa al termine *oves* che compare nella formula della multa che per essere considerata *iusta* deve riportare *oves* al genere maschile⁶¹. La precisazione ci fa capire che il pagamento delle multe in capi di bestiame si era conservato per tutta l'età repubblicana⁶².

Il quadro che emerge dalla considerazione unitaria delle leggi, oltre che dalle testimonianze delle fonti letterarie e materiali, è che tra il V e il IV secolo a.C., periodo nel quale non circola ancora la moneta coniata, gli ordinari mezzi di pagamento sono il bronzo pesato e i capi di bestiame.

Allo stato delle fonti, in una prospettiva di sistema, non è possibile stabilire alcuna priorità tra le due forme di pagamento. Neppure la testimonianza festina⁶³ prima richiamata a proposito della *lex Menenia Sextia*, che fa riferimento all'*aes aut argentum signatum* come termine prima del quale le multe avrebbero previsto pagamenti in capi di bestiame, può essere considerata decisiva in favore della priorità del pagamento con capi di bestiame rispetto al pagamento in bronzo, se proiettata su scala generale. Probabilmente gli animali hanno preceduto la moneta come strumento di pagamento delle multe, ma sarebbe un errore generalizzare la scelta operata dai Romani rispetto a questo ristretto ambito. La tradizione scritta e materiale, come abbiamo visto, offre diversi indizi circa l'impiego del bronzo come mezzo di pagamento sin da età molto risalente.

Infine, vi è un ulteriore profilo che merita di essere posto in rilievo: l'esigenza di stabilire l'equivalenza tra capi di bestiame e bronzo pesante, per renderli pienamente fungibili, trova un significativo precedente nella normativa greca. Su questo termine di riferimento è bene soffermarsi per comprenderne appieno la rilevanza nella vicenda romana.

⁵⁸ Cfr. *supra*, nt. 1.

⁵⁹ Cfr. op. cit. VIGLIETTI, C. (2021) 186.

⁶⁰ Op. cit. VIGLIETTI, C. (2021) 189-190.

⁶¹ Gell. 11.1.4 che richiama Varrone (23 *ant. hum.* fr. 2 MIRSCH): *quando igitur nunc quoque a magistratibus populi Romani more maiorum multa dicitur vel minima vel suprema, observari solet ut "oves" genere virili appellantur; atque ita M. Varro verba haec legitima, quibus minima multa dicetur, concepit: 'M. Terentio, quando citatus neque respondit neque excusatus est, ego ei unum ovem multam dico'; ac nisi eo genere diceretur, negaverunt iustum videri multam.*

⁶² La multa diventa esclusivamente pecuniaria in età imperiale: D. 50.16.131.1 (Ulp. 3 *ad leg. Iul et Pap.*): *specialis peccati, cuius animadversio hodie pecuniaria est.*

⁶³ Fest., s.v. “*peculatus*” [L. 268 e 270].

4. OLTRE I PARADIGMI EVOLUZIONISTICI: LA RICOSTRUZIONE DEL CONTESTO ROMANO E IL RUOLO DEL MODELLO GRECO NELLA STORIA PRE-MONETARIA DI ROMA

L'analisi delle fonti ha fatto emergere un quadro assai distante dalla ricostruzione mommseniana. Il preconcetto evoluzionista che la attraversa a più livelli – da quello generale del passaggio dai buoi alla moneta, a quello più specifico delle tre fasi del bronzo in funzione monetale – si mescola a rinvii all'esperienza greca che il Maestro tedesco correttamente evidenzia, ma che hanno avuto l'effetto di appiattire la storia dell'emergere della moneta romana su quella greca.

Il lavoro di ricostruzione del contesto sociale, economico e giuridico romano, in un periodo piuttosto ampio, dalle origini al III secolo a.C., dalla fase pre-monetale a quella della moneta coniata, ha sortito un duplice effetto. In primo luogo, ha consentito di liberare l'interpretazione delle testimonianze romane dal canone evoluzionista che ha semplificato in una crescita unidirezionale la complessità della coesistenza di diversi strumenti di scambio. Questi ultimi conservano così la loro peculiarità senza essere concepiti come tappe di un percorso che trova il suo compimento nella moneta coniata.

Il doppio livello di lettura della testimonianza di Plinio – dall'interno, seguendo il pensiero del naturalista, e con l'ausilio di dati esterni che hanno consentito di correggerne gli errori di prospettiva – ha fatto emergere la stratificazione della fase pre-monetale romana: l'età serviana a cui è possibile ricondurre l'introduzione dell'asse, il lingotto marchiato con il ramo secco, quale peso campione per il bronzo usato negli scambi; e una fase successiva in cui i *lateres signati*, i lingotti con marchi più articolati, svolgono una funzione di moneta, prima dell'introduzione del bronzo coniato. In parallelo, i capi di bestiame vengono usati come mezzo di pagamento delle multe.

L'interpretazione della fonte ha consentito inoltre di evidenziare la peculiarità della vicenda di Roma rispetto a quella che si svolge parallelamente in Grecia, permettendo di collocare nella giusta prospettiva i numerosi spunti che effettivamente i Romani hanno tratto dalla vicenda greca.

Ripercorrendo le tappe salienti della vicenda che ha condotto alla moneta coniata, è emersa con nettezza l'influenza del modello greco, in particolare della normativa soloniana.

Il primo momento è la riforma serviana e l'esigenza di introdurre un'unità di misura, e contemporaneamente di peso, che funzionasse da comun denominatore per stimare la ricchezza del *pater familias*: l'asse librale. Questa unità di misura è l'equivalente della dracma greca, introdotta da Solone qualche anno prima, nella prima metà del VI secolo a.C.⁶⁴. Ci troviamo, in entrambi i casi, in una forma di economia pre-monetaria in cui

⁶⁴ Cfr. *supra*, nt. 24.

bestiame e metallo costituiscono i mezzi di pagamento. Nelle *poleis* della Grecia continentale la moneta viene coniata alla metà del VI secolo a.C.⁶⁵, a Roma non prima del III secolo a.C. Nonostante questa rilevante differenza, i Romani continuano a trarre ispirazione dai Greci. Quando nel V secolo a.C., i decemviri fissano alcune pene pecuniarie in assi imitano il modello greco inaugurato dalla legislazione soloniana. Lo testimonia la corrispondenza che è possibile instaurare tra norme romane e norme greche⁶⁶. Ciò, tuttavia, non comporta la recezione integrale del modello greco che presuppone il pagamento delle pene in moneta coniata, come ipotizzato da Mommsen. A Roma, alla metà del V secolo a.C., le pene private si pagano in bronzo pesato⁶⁷.

Il quadro si completa con la normativa sulle multe: nella normativa di Solone si trova l'equivalenza tra unità di bestiame e dracme che fornisce ai legislatori romani della metà del V secolo a.C. la fonte di ispirazione per l'emanazione di una legge di analogo contenuto. In realtà, per esigenze politiche e sociali i Romani intervengono più volte sulle multe, presupponendo una compresenza dei due mezzi di pagamento nell'economia pre-monetaria. La narrazione delle leggi e dei relativi episodi della storia romana fotografica il contesto economico di riferimento dal quale si ricava, a seconda dei momenti, sia la maggiore disponibilità di animali rispetto al bronzo, sia, per converso, la difficoltà dell'erario di gestire la manutenzione di animali e dunque la preferenza del bronzo.

Nonostante i numerosi punti di contatto, la persistenza della pesatura del bronzo e la tarda comparsa della moneta coniata testimoniano la specificità romana rispetto all'esperienza greca. Le due storie, coincidenti a tratti, non possono essere lette senza avere presente il contesto economico nel quale si svolgono: un'economia, quella greca, che si apre ai commerci internazionali ben prima di quella romana che non esiterà, quando verrà in contatto con i popoli del Mediterraneo a introdurre, come secoli prima fece la Grecia, la moneta coniata.

5. BIBLIOGRAFIA

VAN ALFEN, P. G. Observations on Servius Tullius, *Aes Rude*, and the Beginnings of the Roman Monetary System, in BRICAULT, L., BURNETT, A., DROST, V., SUSPÈNE, A. (éd.). Rome et les Provinces. Monnayage et Histoire. Mélanges offerts à Michel Amandry, in Numismatica Antiqua 7 (Bordeaux 2017) 49-56

⁶⁵ Cfr. CRAWFORD, M.H. La moneta in Grecia e a Roma (Roma-Bari 1982) 19; op. cit. CRAWFORD, M.H. (1985) 1 ss.; HOWGEGO, CHR. Ancient History from Coins (London-New York 1995) 2 ss.

⁶⁶ Cfr. op. cit. CURSI, M. F. (2024) 234-238.

⁶⁷ Si veda Gai 1.122 rispetto all'uso del bronzo pesato in età decemvirale. Cfr. ROMEO, S. L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi (Milano 2010) 230 ss.; D'ALESSIO, R. Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La riflessione giurisprudenziale del Principato (Lecce 2018) 52 ss.; op. cit. ZAMBOTTO, I. (2023) 31 nt. 31. Sul significato della testimonianza rinvio a op. cit. CURSI, M. F. (2024) 237 s.

- BABELON, E. Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine vulgairement appelées monnaies consulaires, I (Paris 1885)
- BENUCCI, F. Moneta e sacrificio nel mondo italico, in *La parola del passato* 54 (1999) 81-134
- BREGLIA, L. A proposito di *aes signatum*, in *AIIN* 12-14 (1965-67) 269-275
- BÜRGE, A. Geld- und Naturalwirtschaft im vorklassischen und klassischen römischen Recht, in *ZRG RA* 99 (1982) 128-157
- CIFANI, G. The origins of the Roman economy. From the Iron Age to the Early Republic in a Mediterranean perspective (Cambridge 2021)
- CORNELL, T. J. The Fragments of the Roman Historians, III, Commentary (Oxford 2013)
- COTTA RAMOSINO, L. Plinio in Vecchio e la tradizione storica di Roma nella *naturalis historia* (Alessandria 2004)
- CRAWFORD, M. H. The early Roman Economy 753-280 B.C., in *L'Italie préromaine et la Rome républicaine*. I. *Mélanges offerts à Jacques Heurgon* (Rome 1976)
- CRAWFORD, M.H. La moneta in Grecia e a Roma (Roma-Bari 1982)
- CRAWFORD, M. H. Coinage and Money Under the Roman Republic: Italy and the Mediterranean Economy (Berkeley-Los Angeles 1985)
- CRAWFORD, M. H. From *aes signare* to *aes signatum*, in *Rivista svizzera di numismatica* 88 (2009) 195-197
- CURSI, M. F. L'economia pre-monetale romana: tra paradigmi evoluzionistici e modelli greci, in *Annali Palermo* 67 (2024) 217-246
- D'ALESSIO, R. Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La riflessione giurisprudenziale del Principato (Lecce 2018)
- DE MARTINO, F. Storia della costituzione romana, I² (Napoli 1972)
- FIORI, R. La repubblica romana e l'organizzazione della città-stato, in GIANGIULIO M. (Ed.). Il Mondo antico, IV, in BARBERO A. (dir.). *Storia d'Europa e del Mediterraneo* (Roma 2008) 137-172
- FIORI, R. Il processo privato, in CURSI, M.F. (ed.) XII Tavole. Testo e commento, I (Napoli 2018) 45-149
- FIORI, R. *Spolia opima* e trionfo, in *Index* 48 (2020) 1-50
- FIRPO, L. La tradizione sulle *leges de multa* di V secolo a.C. (*Aternia Tarpeia*, 454 v., *Menenia Sestia*, 452 v., *Iulia Papiria*, 430 v.), in *Athenaeum* 93 (2005) 397-422
- GAGÉ, J. La *lex Aternia*, l'estimation des amendes (*multae*) et le fonctionnement de la commission décemvirale de 451-449 av. J.-C., in *Antiquité classique* 47 (1978) 70-95
- HAEBERLIN, E. J. *Aes grave*: das Schwergeld Roms und Mittelitaliens Einschliesslich der ihm vorausgehenden Rohbronzenwährung, I (Frankfurt a.M. 1910)
- HOWGEGO, CHR. Ancient History from Coins (London-New York 1995)
- HULTSCH, FR. Griechische und römische Metrologie (Berlin 1862)
- HUSCHKE, E. Die *multa* und das *sacramentum* in ihren verschiedenen Anwendungen (Leipzig 1874)

- LEÃO, D.F.-RHODES, P.J. *The Laws of Solon* (London-New York 2016)
- MANFREDINI, A.D. Tre leggi nel quadro della crisi del V secolo, in *Labeo* 22 (1976) 198-231
- MOMIGLIANO, A. Timeo, Fabio Pittore e il primo censimento di Servio Tullio, in *Miscellanea di Studi Alessandrini in memoria di Augusto Rostagni* (Torino 1963) 180-187 (= Momigliano, A. 1989, *Roma arcaica*, Firenze)
- MOMMSEN, TH. *Geschichte des römischen Münzwesens* (Berlin 1860)
- MOMMSEN, TH. *Römisches Staatsrecht*³, II.1 (Leipzig 1887)
- MOMMSEN, TH. *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899)
- MÜNZER, F. Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte des *Plinius* (Berlin 1897)
- NENCI, G. Considerazioni sulla storia della monetazione romana in Plinio (*Nat. Hist.*, XXXIII 42-47), in *Athenaeum* 46 (1968) 3-36
- NERI, D. I lingotti col ‘ramo secco’: nuovi dati e riconsiderazioni, in ERCOLANI COCCHI, E., MORELLI, A.L., NERI, D. (Edd.) *Romanizzazione e moneta. La testimonianza dei rinvenimenti dall’Emilia Romagna*, in *Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna* 10 (2004) 13-20
- PAIS, E. *Storia di Roma*, I.1 (Torino 1898)
- PARISE, N. F. Dal bue al bronzo. La misura del valore a Roma prima della moneta, in *Studi Romani* 39.1-2 (1991) 92-94
- PEDRONI, L. Ricerche sulla prima monetazione di Roma (Napoli 1993)
- PERUZZI, E. *Money in early Rome* (Firenze 1985)
- PITTÀ, A. M. Terenzio Varrone, *de vita populi Romani*. Introduzione e commento (Pisa 2015)
- POLANYI, K. *Primitive, Archaic and Modern Economies* (New York 1968) = *Economie primitive, arcaiche e moderne* (tr. it. Torino 1980)
- POMA, G. Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull’età delle XII tavole (Bologna 1984)
- PUGLIESE, G. Il processo civile romano. I. *Le legis actiones* (Roma 1962)
- VON REDEN, S. *Money in Classical Antiquity* (Cambridge 2010)
- RHODES, P.J. Solon and the Numismatics, in *The Numismatic Chronicle* 15 (1975) 1-11
- RHODES, P.J. A Commentary on the Aristotelian *Athenaion Politeia* (Oxford 1991)
- ROMEO, S. L’appartenenza e l’alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi (Milano 2010)
- SERRAO, F. *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I (Napoli 2006)
- THOMSEN, R. *Early Roman Coinage. A Study of the Chronology*, I (København 1957)
- THOMSEN, R. *Early Roman Coinage. A Study of the Chronology*, III (København 1961)
- VENTURINI, C. Il *plebiscitum de multa T. Menenio dicenda*, in SERRAO, F. (ed.). *Legge e società nella repubblica romana*, I (Napoli 1981) 181-196
- VIGLIETTI, C. Il limite del bisogno. *Antropologia economica di Roma arcaica* (Bologna 2011)

VIGLIETTI, C. Dal bue al bronzo? L’evoluzione degli strumenti monetali nella Roma arcaica e il caso dei sistemi di ammende pecuniarie fino alla fine del V secolo a.C., in *Historika* 11 (2021) 159-204

ZAMBOTTO, I. *Imaginaria venditio*. Per una lettura antievoluzionistica (Napoli 2023)

ZEHNACKER, H. Pline l’Ancien et l’histoire de la monnaie romaine, in *Ktèma* 4 (1979) 169-181

ZEHNACKER, H. Rome: une société archaïque au contact de la monnaie [VI^e-IV^e siècles avant J.-C.], in Crise et transformation des sociétés archaïques de l’Italie antique au V^e siècle avant J.-C., Actes de la table ronde de Rome (19-21 novembre 1987) (Rome 1990) 307-326

